

discutibile”; la risposta del procuratore della Repubblica è stata: “Purtroppo, l’ARPAB non dava ai colleghi particolari motivi di garanzia. L’ARPAB è comunque un ente pubblico, ma regionale. So che è in corso una modifica per quanto riguarda la figura di polizia giudiziaria. Sono risultati comunque indagati sia nell’episodio della Fenice sia in altri. Adesso non ricordo tutte le situazioni, anche perché risalgono al 2014. In generale, al di là dell’ente pubblico o meno, quando ci sono indagini particolarmente delicate è evidente che si preferisce, per evitare qualunque genere di problema, cercare sia quando si tratta di responsabilità professionale sia per quanto riguarda in particolare quest’indagine. Non conosciamo l’attuale gestione dell’ARPAB, ma abbiamo elementi per il passato per ritenere che all’epoca non ci desse le garanzie di cui avevamo bisogno”.

Queste affermazioni segnalano un punto critico.

Siamo in presenza di indagini che sono in corso da oltre due anni, relative a modalità di gestione del ciclo produttivo di ENI da lungo tempo note a tutti i soggetti pubblici e di controllo.

Le ipotesi formulate dalla procura della Repubblica di Potenza postulano una smentita frontale degli esiti delle attività amministrative di rilascio di autorizzazioni e di controllo sull’attività produttiva di ENI in Basilicata.

Questo implica una rottura prolungata del coordinamento tra valutazione giudiziaria penale, successiva ed eventuale a fronte di illeciti, e ordinaria attività amministrativa, la cui liceità è un postulato: in realtà non smentito con certezza, per quanto riguarda ARPAB, dalle indagini attualmente in corso, ma, come i pubblici ministeri hanno dichiarato da “elementi del passato”, comunque ritenuti sufficienti a generare una percezione di sfiducia negli enti.

In sostanza l’ipotesi della procura della Repubblica, accolta dal giudice per le indagini preliminari, sembra essere quella dell’inattendibilità dei controlli eseguiti da ARPA Basilicata, dimostrata dalle diverse conclusioni a cui sono pervenuti i citati consulenti; e della dolosamente errata classificazione dei rifiuti provenienti dall’impianto, sempre sulla base delle valutazioni dei propri consulenti.

In uno degli atti di indagine successivi al deposito dell’annotazione il NOE fa rilevare come analoga valutazione potrebbe, ad esito di ulteriori indagini, riguardare l’esercizio dei compiti di controllo attribuiti al MISE³⁶.

³⁶ Sono indicati i riferimenti normativi e descritte le strutture del MISE che si occupano di “sicurezza ambientale delle attività minerarie ed energetiche”, in particolare UNMIG: nell’ordinanza questa struttura è citata solo nei testi di alcune

Il procuratore della Repubblica di Potenza, a domanda, non ha riferito di sviluppi di indagine in questa direzione³⁷.

Dai documenti prodotti da ENI³⁸ risultano due circostanze che sembrano porre in relazione gli sviluppi di indagine con la pressione ambientale che i numerosi esposti collazionati in precedenza dalla procura della Repubblica sono venuti a creare, orientando quegli sviluppi nel senso di produrre comunque un risultato accusatorio.

A posteriori, come si è detto, la procura ha indagato il proprio primo consulente: il quale tuttavia, ad esito delle operazioni compiute, aveva concluso in una relazione in data 28 luglio 2014 nel senso che le acque inviate a smaltimento e reiniettate non costituivano un rifiuto pericoloso e che il codice CER attribuito dal gestore era corretto.

Altra questione singolare è la sopravvenienza di misure cautelari quali risposta di massima invasività, senza che l'azienda sia stata ammessa ad interloquire in sede procedimentale a fronte di un'ampia condivisione con l'organo inquirente di attività tecniche e di dati specifici. Scrivono i difensori di ENI: "Il Centro Oli di Viggiano, nel corso degli ultimi anni, è stato al centro di continue e vivaci polemiche alimentate a vario titolo da ambientalisti di diversa estrazione che in diverse e mutevoli occasioni hanno paventato il rischio (ritenuto concreto ed effettivo) che le attività dell'impianto fossero nocive per l'ambiente circostanze. Le polemiche, alimentate dalla stampa locale e nazionale, hanno naturalmente procurato un notevole allarme sociale. ENI S.p.a., considerata l'importanza delle attività del Centro Oli di Viggiano e nella consapevolezza che una così importante attività industriale doveva e deve necessariamente svolgersi nel pieno rispetto dell'ambiente e della salute umana, decideva di prendere contatti con la locale procura della Repubblica rappresentando la volontà della

intercettazioni riportate integralmente, nelle quali i funzionari ENI si consultano in vista di un controllo successivo a un incidente.

³⁷ Sull'intero quadro è stata posta, in audizione una serie di domande da parte della Commissione: "il presidente della regione o altri attori di questo sistema erano a conoscenza che c'era qualcosa che non andava o secondo voi no, e quindi questi episodi erano circoscritti solo ad alcune persone? Qualcuno, come l'attuale presidente della regione o quello precedente, ha subito delle pressioni? Parlate di indagini che all'inizio erano note a ENI. Le misure cautelari che poi avete preso sono dovute a rapporti impropri con i funzionari pubblici? È stata o sarà contestata a qualcuno la corruzione? Per quanto riguarda il MISE, visto che anche nel NOE c'è una relazione che riguarda il suo ruolo e la sua attività, qual è appunto il ruolo o eventuali carenze del ministero?

Le risposte della procura della Repubblica di Potenza sono state negative su tutti questi punti.

³⁸ Come emerge in particolare dai fatti esposti e dai documenti citati nel ricorso al tribunale del riesame avverso il decreto di sequestro, doc. n. 1165/2

società di effettuare una "fotografia" dello stato di salute dell'impianto al fine di verificare, attraverso l'ausilio di professionisti di altissimo livello e di indiscussa fama internazionale, se sussistessero profili di criticità ambientale nella gestione delle attività dell'impianto.

Nei contatti con la locale procura della Repubblica era stata rappresentata l'opportunità di svolgere in contraddittorio e nell'ambito di un leale rapporto di collaborazione tra tecnici le attività necessarie per verificare, dal punto di vista oggettivo, la sussistenza o meno di criticità ambientali nella gestione delle attività del Centro Oli di Viggiano, ponendo l'accento sulla assoluta necessità che la questione fosse deferita a tecnici di effettivo spessore. ENI S.p.a., infatti, riteneva di essere in grado di dimostrare agevolmente che la gran parte degli allarmi pubblicati dalla stampa locale costituivano il frutto di valutazioni e conclusioni formulate da soggetti (in taluni casi anche professori universitari) le cui affermazioni, palesemente, rivelavano una non corretta conoscenza dei temi³⁹ [...]

³⁹ Viene, sintomaticamente, citata la vicenda "contrada La Rossa": "ambientalisti di varia estrazione, tra cui professori universitari ed ex esponenti delle istituzioni (si ricordi per tutti la prof. Colella), per quasi due anni hanno allarmato la società civile di Viggiano perché a loro dire il rinvenimento di acque di colore nerastro in contrada La Rossa costituiva la prova dell'evidente danno ambientale causato da asserite perdite del pozzo di Costa Molina 2. Secondo gli "esperti" le acque in questione provenivano certamente dalle attività di re-iniezione delle acque all'interno del pozzo Costa Molina 2 essendo, a loro dire, simile la composizione chimica. Al fine di dirimere ogni dubbio sulla assoluta inconsistenza dei rischi paventati Eni s.p.a., sebbene non fosse stata formalizzata alcuna contestazione da parte del Pubblico Ministero, affidava incarico al prof. Eros Bacci, biologo, già professore di Ecotossicologia, perché verificasse se le acque rinvenute in contrada La Rossa fossero assimilabili alle acque re-iniettate all'interno del pozzo Costa Molina 2. Il Prof. Eros Bacci depositò al riguardo due relazioni (una in data 29 aprile 2014 ed un'altra in data 17 novembre 2014) che dimostravano l'assoluta inconsistenza del procurato allarme sociale. Successivamente il Pubblico Ministero, in data 13 gennaio 2015, affidò specifico incarico al dott. Ivo Pavan al fine di verificare se le acque rinvenute in contrada La Rossa fossero in qualche modo ricollegabili con il ciclo di produzione del Centro Oli di Viggiano ovvero con i liquidi re-iniettati all'interno del pozzo Cozza Molina 2. Il dott. Pavan, conformemente al consulente tecnico di ENI s.p.a., concludeva affermando che "i campioni di analisi prelevati presso le pozze di C.La Rossa nel comune di Montemurro hanno una natura completamente diversa rispetto al liquido iniettato all'interno del pozzo di Costa Molina" e che "i terreni sottostanti le pozze prelevati sia in superficie sia in profondità di 70 cm non hanno evidenziato la presenza di componenti chimici in concentrazioni tali da essere ritenuti dannosi per l'ambiente"

Appare evidente, allora, che il rapporto di leale e trasparente collaborazione tra ENI s.p.a. ed i consulenti del P.M., in relazione alle vicende di contrada La Rossa, si è rivelato proficuo".

Nel corso delle indagini preliminari Eni S.p.a. si era posta, altresì, il problema di verificare, anche in un'ottica di controllo, se la gestione delle acque di processo effettuata da parte del gestore locale fosse effettivamente conforme alla normativa vigente. Nell'ambito di tale attività di controllo ci si è posti come obiettivo quello di verificare: a) se le acque inviate a smaltimento come rifiuto liquido in uscita dall'unità V560 fossero da qualificarsi come rifiuto non pericoloso con conseguente attribuzione del corretto codice CER; b) se la re-iniezione delle acque all'interno del pozzo Costa Molina 2 avvenisse nel pieno rispetto della legge. A tal fine sono state commissionate a tecnici indipendenti una serie di relazioni i cui esiti sono stati comunicati al pubblico ministero. Tra i vari elaborati depositati assumeva particolare rilevanza la campagna di monitoraggio della qualità delle acque affidata alla società SGS.

ENI S.p.a. ha affidato alla società SGS il compito di monitorare in continuo per un arco temporale di 42 giorni la qualità delle acque re-iniettate nel pozzo Costa Molina 2 e delle acque trattate come rifiuto liquido. A dimostrazione che tale attività veniva svolta nell'esclusivo fine di valutare l'effettiva qualità delle acque esaminate nella prospettiva di porsi come principale obiettivo il rispetto dell'ambiente (e non l'esito del processo) tutti i dati di monitoraggio venivano caricati sui sito internet <https://engage.sgs.com> messo a disposizione della procura della Repubblica per la consultazione diretta dei dati giornalieri delle analisi - una volta caricati dal laboratorio - unitamente ai verbali di campionamento e trasporto ed ai report fotografici giornalieri.

Il pubblico ministero, pertanto, aveva la possibilità di controllare il dato analitico in diretta, in qualunque momento della giornata ed indipendentemente da attività d'indagine partecipata o meno.

Tale imponente attività di monitoraggio, che costituiva il massimo della garanzia e trasparenza per l'ufficio del pubblico ministero, non è stata neppure presa in considerazione dall'organo inquirente⁴⁰.

Le indagini svolte dal NOE hanno riguardato:

le emissioni in atmosfera e l'inottemperanza a prescrizioni dettate dalla DGR 313/2011 in sede di aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale per il progetto di ammodernamento e miglioramento performance produttive del Centro Olio Val d'Agri di Viggiano;
le fughe di H₂S (idrogeno solforato) dal Centro Olio Val d'Agri;
due "eventi-torcia" al COVA, il 13 gennaio 2014 e 18 maggio 2014 (prolungato sfiaccolamento dalla torcia di sicurezza, prodotto dal

⁴⁰ Un'ampia relazione era stata fornita da ENI alla procura della Repubblica di Potenza sin dal febbraio 2015: doc. n. 1165/16

convogliamento a combustione in torcia di gas e alta visibilità della fiaccola, con conseguente allarme della popolazione) cui sarebbero collegati rapporti impropri e asseritamente illeciti tra funzionari pubblici e dirigenti ENI;

le operazioni di reimmissione delle acque di separazione provenienti dal ciclo produttivo del Centro Olio Val D'Agri, nel pozzo Costa Molina 2, basate su Autorizzazione Integrata Ambientale n. 627 del 4 maggio 2011, che secondo i consulenti della procura della Repubblica non sarebbe conforme a norme vigenti, e che avrebbero dato luogo a illecito smaltimento di rifiuti liquidi speciali pericolosi (CER 190204* "miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso") contenenti metildietanolammina (MDEA) e glicole trietilenico⁴¹, prodotti dal Centro Olio Val D'Agri, gestendo i rifiuti speciali pericolosi come acque provenienti dalla separazione trifasica del fluido estratto dai pozzi petroliferi⁴²; nonché a reati contro la pubblica amministrazione da parte di funzionari dell'ARPA e della regione Basilicata;

un'alterazione di campioni che il NOE ipotizza sulla base di intercettazioni, asseritamente avvenuta nel febbraio 2014;

un traffico illecito di rifiuti, la cui ipotesi si basa sulla presenza di sostanze quali ammina e glicole nelle acque campionate nella "Vasca 560", da cui si deduce la miscelazione dei rifiuti all'interno del Centro Olio Val d'Agri e l'uso di codici CER non idonei per lo smaltimento delle acque provenienti dall'impianto⁴³.

⁴¹ Nella prospettazione di ENI questo assunto sarebbe smentito dal fatto che "il TEG è per sua natura una sostanza non pericolosa e la MDEA (sulla base delle stesse analisi effettuate dal consulente tecnico del pubblico ministero) è presente nelle acque re-iniettate in misura inferiore a 10.000 volte il limite soglia normativamente previsto" (doc. n. 1280/2, p. 3)

⁴² Con ipotizzata violazione dell'articolo 104 decreto legislativo n. 152 del 2006 che, in materia di scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, che prevede la possibilità di autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti, oppure in unità dotate delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, purché lo scarico non contenga altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi.

⁴³ Nello specifico ENI ha attribuito al refluo proveniente dalla V560 TA 002 il codice CER 16 10 02 (soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui al CER 161001*) mentre il CER corretto secondo il consulente della procura sarebbe il 19 02 04* (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso); alle acque di controllo lavaggio i codici CER 16 10 01* - soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze pericolose (in passato) e 16 10 02 (soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui al CER 161001*), mentre il CER corretto secondo il consulente della Procura sarebbe il 13 05 08* (Miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione acqua/olio). Nella prospettazione di ENI "l'articolo 187 del decreto legislativo n. 152

Da quest'ultima affermazione investigativa si fa discendere l'ipotesi di traffico illecito di rifiuti, attuato nell'ambito dei i contratti stipulati da ENI - Syndial con i raggruppamenti temporanei di impresa che gestiscono i rifiuti prodotti dal Centro Olio Val D'Agri.

I contratti in essere, nel periodo in cui si sono svolte le indagini (2013-2014) sono due:

n. 2500013059 del 4 giugno 2013 avente come società capofila la ditta Ireos S.p.A. con sede in Genova;

n. 2500013091 del 16 luglio 2013 avente come società capofila Ecosistem S.p.A. di Lamezia Terme.

Ad analoghe conclusioni, e sulla base del medesimo presupposto consulenziale, gli investigatori pervengono quanto al coinvolgimento dell'impianto Tecnoparco Valbasento, nel quale sono state conferite, utilizzando il CER 16 10 02, 197.081,74 tonnellate nell'anno 2013 e 172.417,33 nell'anno 2014 di acque (secondo i consulenti della procura della Repubblica rifiuto liquido) provenienti dalla vasca V560 TA002; e 19.594,49 tonnellate nell'anno 2013 e 23.012,16 tonnellate nell'anno 2014 dalla V560 TM001. In misura minore vi sono stati analoghi conferimenti presso altre società (De Cristofaro srl, I.A.M. SpA, Consuleco srl, Econet srl, Depuracque srl, Mida Tecnologie Ambientali srl, Hydrochemical Service srl, S.OL.VI.C. srl, Uniproject srl, Co.Ge.R. srl, Herambiente SpA).

Gli addebiti provvisori elevati nei confronti degli indagati sottoposti a misure cautelari, e quelli per i quali si procede nei confronti degli altri indagati, contenuti nell'ordinanza applicativa di misure cautelari, sono compiutamente descrittivi dei fatti per i quali effettivamente la procura della Repubblica di Potenza ha inteso procedere (come detto, la richiesta di rinvio a giudizio da cui è scaturito il processo ora in corso in fase dibattimentale è semplicemente riproduttiva di quegli addebiti provvisori).

I fatti contestati sarebbero stati commessi tra il 2013 e il 2015.

L'incolpazione principale in fase di indagine riguardava il traffico illecito di rifiuti; i reati contro la pubblica amministrazione ipotizzati erano quelli di omissione di atti di ufficio e di abuso di ufficio, ma,

del 2006 non è applicabile al caso di specie in quanto il Centro Olio di Viggiano non effettua affatto una attività di miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi essendo le acque ivi considerate non «rifiuti liquidi» ma «reflui» denominati «acque di processo», come tali estranee al concetto di miscelazione di rifiuti». La qualificazione accusatoria di tali acque come rifiuti liquidi sarebbe dunque frutto «di una non condivisibile frammentazione in diversi processi produttivi di quello che invece costituisce un unico processo produttivo» (doc. n. 1280/2, p. 3)

nonostante le protratte intercettazioni⁴⁴ e l'ipotesi di relazioni improprie tra dipendenti ENI e soggetti pubblici, non è stato contestato alcun episodio di corruzione o concussione.

Nel corso delle indagini sono state svolte ispezioni negli impianti interessati: gli auditi del NOE hanno parlato di "accertamenti svolti in regime di contraddittorio"; uno dei sostituti della procura della Repubblica di Potenza presenti all'audizione del 20 aprile 2016 ha chiarito che è stato applicato l'articolo 360 del codice di procedura penale⁴⁵: il dato emergente è dunque che delle indagini in corso, protrattesi lungamente, gli indagati dell'ENI avevano piena conoscenza e che ad esse hanno fornito un apporto come parti del procedimento.

Ciononostante il giudice per le indagini preliminari - che ha emesso la sua ordinanza il 29 marzo 2016, a fronte di richiesta della procura della Repubblica depositata il 6 agosto 2015 e integrata il 20 novembre 2015 - ritiene persistenti le esigenze cautelari di cui all'articolo 274, primo comma, lett. a) del codice di procedura penale (pericolo di inquinamento probatorio) e 274, primo comma, lett. c) del codice di procedura penale (pericolo di reiterazione dei reati) nel fatto che "tutti i rapporti intercorsi tra ENI e gli organi della pubblica amministrazione [...] venuti in rilievo ed oggetto di disamina non solo sono ancora in piedi, ma risultano proiettati verso la conclusione di futuri rapporti che saranno verosimilmente gestiti con le stesse modalità [...]. Tutte le numerose relazioni intrattenute tra i numerosi soggetti indagati risultano più che mai salde."

Venivano ritenute indicative delle esigenze cautelari:

"le circostanze fattuali relative all'occultamento delle reali motivazioni dei superamenti dei limiti soglia per le emissioni in atmosfera [*rectius*: atmosfera], con conseguente indicazione di una causa non aderente al dato reale; la prassi illegittima di mantenere aperte le comunicazioni degli sforamenti per ridurre in maniera artificiosa e quindi subdola il numero delle comunicazioni medesime; l'aver posto in essere lo stratagemma del preventivo trattamento dei campioni prelevati dal laboratorio CO.RI di Viggiano per il successivo invio al laboratorio Chelab allo scopo di fare in

⁴⁴ A domanda precisa rivolta dalla Commissione sulla durata effettiva delle intercettazioni svolte in quanto ritenute indispensabili alle indagini, i magistrati della procura della Repubblica di Potenza, nell'audizione del 20 aprile 2016 non hanno fornito una risposta precisa: dalle loro dichiarazioni si deduce, per i due filoni di indagine, una durata complessiva non inferiore a dieci mesi, soggetta dunque a reiterate proroghe rispetto alla durata di quindici giorni prevista all'articolo 267, terzo comma, c.p.p. .

⁴⁵ Accertamenti tecnici non ripetibili, con avviso agli indagati e possibile partecipazione degli stessi e dei loro consulenti.

modo che le analisi effettuate da detto ultimo laboratorio fornissero dei risultati di compatibilità con i valori limite, risultati che, tuttavia, proprio a causa del preventivo trattamento erano alterati in quanto espressivi di valori *[rectius: valori]* raggiunti proprio a causa del preventivo "filtraggio" dei campioni medesimi; la tendenza manifestata in occasione degli infortuni sul lavoro occorsi presso il centro Olii a non fornire per iscritto una versione aderente al dato reale (embematica *[rectius: emblematica]* la conversazione dell'Angelini che impone al suo sottoposto di non fare menzione di determinate circostanze nella relazione relativa *[rectius. relativa]* all'incidente), la condotta di alcuni degli indagati (Lisandrelli e Cirelli) quale manifestatasi con riguardo alla vicenda della nave "Firenze"⁴⁶ integrano altrettanti parametri oggettivi da cui desumere una naturale inclinazione degli indagati alle attività di alterazione e quindi permettono di apprezzare la probabilità che gli indagati possano realmente turbare il processo di conservazione della prova inquinando le relative fonti. L'acclarata diretta "vicinanza" tra il management *[rectius: management]* ENI e la dirigenza pubblica nella persona del Lambiase che pure il PM richiama al fine di tratteggiare l'esigenza cautelare del di cui alla lett. a) dell'articolo 274 del codice di procedura penale deve invece trovare la collocazione sua propria nell'ambito del pericolo di reiterazione dei reati in considerazione della possibilità per l'ENI di continuare ad ottenere da compiacenti funzionari pubblici provvedimenti amministrativi favorevoli che le consentano di proseguire in condizioni di non legittimità la propria attività."

Sul punto del traffico illecito di rifiuti a partire dalla gestione dei reflui negli impianti di Viggiano, così si esprime il giudice per le indagini preliminari:

"per il tramite dagli esperti nominati dalla procura è stato possibile risalire ad una compiuta analisi del processo produttivo ed in particolare delle fasi caratterizzanti il controllo e la gestione dei liquidi derivanti dall'attività estrattiva.

Dirimente in ottica accusatoria è risultato il rinvenimento di componenti chimiche dannose, come le ammine, in fasi ed in zone del processo produttivo, ove le stesse non avrebbero dovuto trovarsi.

⁴⁶ Si fa riferimento a un episodio ricostruito in base alle intercettazioni e risalente al febbraio 2014. La nave, utilizzata per le attività petrolifere off-shore si trovava ormeggiata al largo delle coste pugliesi, in acque di competenza della Capitaneria di porto di Brindisi. Sulla nave tecnici dell'ISPRA avevano installato delle gabbie con all'interno dei mitili, che avrebbero dovuto essere successivamente analizzati al fine di rivelare un possibile inquinamento ambientale mediante analisi di sostanze bioaccumulate. Erano state intercettate una serie di telefonate tra diversi dipendenti ENI, i quali, dopo che i mitili erano andati dispersi per cause occasionali, essendosi prodotta la lacerazione delle reti che li contenevano (ne erano rimasti nelle gabbie solo una ventina) discutono animatamente se segnalare il fatto ai tecnici dell'ISPRA oppure - secondo loro per evitare una figuraccia - sostituirli con altri, da comprare.

Nella vasca V560-TA-001, in base a quanto chiarito dai consulenti tecnici, aveva luogo una miscelazione non autorizzata di liquidi e di sostanze pericolose, successivamente trasferita - dopo un'operazione di filtraggio - nella vasca V560-TA-002: da quest'ultimo serbatoio, poi, i reflui contenenti le pericolose ammine venivano in parte trasportati presso i centri [*rectius*: centri] di smaltimento [*rectius*: smaltimento] (soprattutto presso Tecnoparco) ed in parte condotti fino al pozzo di reiniezione Costa Molina 2.

La presenza di ammine veniva altresì riscontrata anche nelle cosiddette "acque di controlavaggio", stoccate nella vasca V560-TM-001 e successivamente trasferite presso appositi impianti di smaltimento.

In tutti i citati casi, i reflui liquidi (sia che fossero inviati a smaltimento sia che fossero reiniettati nel pozzo Costa Molina 2) venivano gestiti con modalità arbitrarie ed illegittime, in quanto la presenza in essi delle ammine avrebbe dovuto indurre i vertici del COVA a:

- 1) evitare qualsiasi sversamento dei liquidi nel pozzo di reiniezione;
- 2) classificare diversamente i rifiuti e conseguentemente
- 3) a richiedere ai competenti impianti un trattamento ed uno smaltimento decisamente più complesso e costoso.

Se si pone mente al dato per il quale l'omissione delle condotte indicate ai punti sub 1) e 2) costituiva il mezzo attraverso il quale ENI era in grado di risparmiare un volume di costi davvero impressionante, risparmio integrante la motivazione sottesa a quella illecita modalità di gestione dei reflui, ne discende agevolmente come siffatta motivazione esprima un valore decisamente non trascurabile ai fini del vaglio del pericolo di reiterazione dei reati risultando permanente l'interesse a perpetuare siffatte modalità illecite di gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la tendenza a commettere anche ulteriori reati offensivi dello stesso bene preservato dalla medesima normativa ambientale immanente essendo il fine di realizzare la massimizzazione dei profitti. Le citate modalità operative, contrassegnate da quei profili di illiceità di cui si è detto, sono state costantemente accertate durante tutto il periodo di indagine in capo a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella produzione, trasporto e gestione dei reflui liquidi."

Il giudice per le indagini preliminari fa riferimento a un accertamento costante in tutto il periodo di indagine. Risulta peraltro dall'audizione del NOE che i prelievi e le analisi effettuati dai consulenti della procura della Repubblica furono soltanto due, durante tutte le indagini: e gli auditi hanno riferito di non avere svolto propria attività di indagine sul punto.

E' evidente una valutazione del giudice per le indagini preliminari sottesa alle valutazioni indiziarie dei reati ipotizzati dal pubblico ministero: e cioè "il rinvenimento di componenti chimiche dannose, come le ammine" poco oltre definite "le pericolose ammine".

E' una tesi discorsivamente riprodotta dal procuratore della Repubblica di Potenza, in audizione, quando afferma che ENI "aveva

iniziato a dequalificare le acque estratte, considerandole come rifiuti non pericolosi. Con questa falsa classificazione i rifiuti venivano conferiti a Tecnoparco, che provvedeva di conseguenza a smaltirli con un impianto che non prevedeva però la depurazione delle sostanze presenti in quel rifiuto pericoloso”; mentre il procuratore aggiunto della Repubblica afferma “ENI all’interno di quelle famose vasche di cui è stato disposto il sequestro produce, agevola, determina una miscelazione dei reflui liquidi dei vari processi produttivi. Questa miscelazione non è autorizzata nell’AIA, è una cosa che ENI non avrebbe dichiarato alla regione Basilicata, e quindi come tale non poteva essere fatta”.

Vi è un ulteriore elemento che induce a riflessione sulle premesse e lo sviluppo della vicenda giudiziaria.

Afferma durante l’audizione del 20 aprile 2016 la sostituta procuratrice della direzione nazionale antimafia che accompagnava il procuratore della Repubblica di Potenza, con riferimento allo smaltimento delle acque del Centro Olio Val d’Agri: “il problema che chiaramente un ufficio di procura si pone è quello di interrompere un’attività criminosa, a maggior ragione nel caso in cui può arrecare danno alla salute e all’ambiente”.

Questa affermazione pone in evidenza, rispetto all’approccio a un fenomeno che apertamente si riteneva “dannoso per la salute e l’ambiente”, la questione della mancata adozione di un provvedimento di sequestro preventivo di urgenza da parte del pubblico ministero o della polizia giudiziaria non appena ritenuto di avere accertato le asserite violazioni di norme a tutela dell’ambiente, dunque tra il 27 maggio 2015 (data di conclusione degli accertamenti del NOE) e il 6 agosto 2015 (data in cui la procura della Repubblica ha formalizzato la richiesta di misure cautelari); lasciando invece – se danno all’ambiente vi era – che l’attività autorizzata del Centro Olio Val d’Agri proseguisse sino all’aprile 2016; né risulta che vi sia stata contestazione di altre e singole violazioni di norme penali – non assorbite dal delitto di cui all’articolo 260 decreto legislativo n. 152 del 2006 – tra il 2013 e il 2016.

Non solo: a espressa richiesta della Commissione – finalizzata a verificare sotto altro profilo l’interrelazione tra provvedimenti amministrativi, attività di controllo e intervento giudiziario – la procura della Repubblica di Potenza ha affermato⁴⁷ che “non risultano, allo stato, imposte prescrizioni, non di competenza dell’autorità giudiziaria ai sensi della legge 22 maggio 2015 n. 68.” Posizione

⁴⁷ Doc. n. 1295/2 datato 7 giugno 2016

singolare, considerata la complessità della vicenda e le irregolarità presupposte, ma anche contraddittoria rispetto ad altra risposta fornita dal procuratore della Repubblica di Potenza, in diverso contesto⁴⁸, dalla quale risulta il puntuale intervento dell'ufficio di procura sulla polizia giudiziaria, in tema di interpretazione e applicazione del nuovo Titolo VI del decreto legislativo n. 152 del 2006.

D'altro canto risulta evidente che il perno di una vicenda giudiziaria che ha comportato l'applicazione di misure cautelari personali e un sequestro che ha bloccato uno dei più importanti impianti produttivi italiani ruota intorno a un problema tecnico di codice CER sul quale la procura della Repubblica, recependo valutazioni consulenziali, fonda la contestazione di uno dei più gravi delitti contro l'ambiente. E peraltro di fronte alla domanda circostanziata di un componente della Commissione su questa centrale questione⁴⁹, il procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Potenza risponde "non ho le competenze di un esperto" facendo seguire a questa affermazione un richiamo *de relato* a quanto contestato: "almeno per quanto ci viene riferito dai nostri consulenti tecnici".

Il tema del codice CER è affrontato in questa relazione in un successivo paragrafo, ad esso dedicato.

A domanda specifica del presidente della Commissione, il procuratore aggiunto di Potenza ha dichiarato che al momento non vi sono elementi per contestare alcuno dei delitti introdotti alla legge 22 maggio 2015, n. 68, e che una qualificazione giuridica in tal senso di condotte attribuibili a soggetti operanti nell'ambito delle attività petrolifere potrà eventualmente conseguire agli esiti di una consulenza

⁴⁸ Si tratta dell'inchiesta della Commissione sull'attuazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, in cui sono state richieste informazioni agli uffici giudiziari: la risposta del procuratore della Repubblica di Potenza, del 12 aprile 2016 è stata acquisita come doc. n. 1389/1-2.

⁴⁹ Sen. Laura Puppato: "Il grosso della partita è stato determinato dalla classificazione, per l'appunto, determinata da parte di ENI come acque reflue successive a lavorazioni di petrolio, mentre in relazione alle analisi fatte relativamente al materiale, si sono identificate sostanze che normalmente non ci sono, non dovrebbero esserci nelle acque reflue. Questo ha fatto presupporre che ci fosse miscelazione di rifiuto e che questo, dal punto di vista economico e ambientale, abbia portato all'inquinamento e a un maggior reddito o a un minor costo, che è la stessa cosa, da parte di ENI. Oggi la situazione è tale per cui a vostra conoscenza ENI nega o può affermare che vi è stata miscelazione di rifiuti, ma in casi particolari e non sistemici? O nega che in quelle acque di risulta possano esserci in assoluto quegli elementi, quelle sostanze pericolose che sono state poi rinvenute? La situazione è abbastanza ingarbugliata, ma si può tentare di renderla più chiara anche per noi: vorrei che ci diceste quali sono, a vostra conoscenza, le posizioni"

epidemiologica che verificherà l'impatto delle attività sulla salute e sull'ambiente.

Il NOE ha svolto indagini su dati INAIL e dell'emergenza sanitaria Basilicata di cui non risultano dagli atti esiti significativi in punto di aspetti ambientali o di tutela delle condizioni di lavoro; non risultano altre attività di indagine in materia da parte della polizia giudiziaria specializzata.

Ulteriori questioni di interesse della Commissione sono emerse dall'esame degli atti acquisiti e del contenuto delle audizioni.

E' stato chiesto se esiste una connessione ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale (che non risulta dagli atti giudiziari) tra i procedimenti penali a carico di ENI per le attività di Viggiano e quello riguardante altri soggetti per la vicenda di Tempa Rossa e se esistono delle indagini collegate.

Sul punto il procuratore della Repubblica di Potenza, nella nota inviata a questa Commissione il 13 aprile 2016 si esprimeva in termini generici, parlando di "un approfondito e complesso percorso investigativo, le cui indagini, coordinate da questa procura distrettuale e dalla procura nazionale antimafia e antiterrorismo, sono state delegate alla squadra mobile della questura di Potenza e al nucleo operativo ecologico dei carabinieri di Potenza. Tali indagini, che sono durate diverso tempo per le difficoltà oggettive sia investigative che tecniche, si sono concentrate sulla gestione delle risorse petrolifere da parte di amministratori pubblici, imprese del settore ed alcuni operatori economici"⁵⁰.

⁵⁰ La vicenda Tempa Rossa è così sintetizzata dal procuratore della Repubblica di Potenza: "in relazione al Centro Olii di Tempa Rossa, ubicato a Corleto Perticara e gestito da Total, le indagini (che coinvolgono 23 indagati) si sono concentrate sulle procedure di gestione osservate dagli amministratori comunali di Corleto Perticara e sulle condotte illecite assunte da alcuni di costoro, sovente con l'interessato consenso di alcuni imprenditori. Figura centrale del percorso investigativo è apparso il sindaco di Corleto Perticara dell'epoca, Vicino Rosaria che, unitamente all'alloro Vice Sindaco, Genovese Giovambattista, adottava un protocollo operativo di assoluta prevaricazione nei confronti delle imprese interessate ad ottenere l'aggiudicazione dei lavori per la realizzazione del Centro Olii. Autori di plurime condotte di concussione e di corruzione, i due amministratori pubblici finivano col condizionare il rilascio delle necessarie autorizzazioni all'assunzione di lavoratori e di manodopera, individuati secondo logiche di totale clientelismo che finivano col danneggiare l'equa distribuzione delle offerte di lavoro, tanto da suscitare alle volte, ma caso eccezionale, la reazione di qualcuno. Le pressioni indebite della Vicino, sovente, erano rivolte ai manager e ai responsabili delle imprese del settore petrolifero, allo scopo di avvantaggiare imprese ed imprenditori "vicini" all'ex Sindaco: l'obiettivo in tali casi era quello di agevolare le imprese "amiche" nell'ottenimento di appalti e servizi.

Nell'audizione del 20 aprile 2016 il questore di Potenza aveva precisato che lo spunto investigativo veniva finanziamenti della regione Basilicata (Sviluppo Basilicata), a una società del figlio del sindaco di Corleto.

Non diverso sostanzialmente né tecnicamente più specifico è stato quanto affermato in sede di audizione dai sostituti titolari dell'indagine, uno dei quali ha dichiarato: "emergevano delle identità soggettive di taluni indagati per quanto riguarda anche la Total come società di autotrasporto di Criscuolo, e quindi abbiamo unificato anche per la materia trattata con l'indagine Total. È un unico procedimento"; e l'altro, più ampiamente: "in entrambi i filoni d'indagine erano presenti società e personaggi del gruppo Criscuolo, famiglia Criscuolo. Sono entrambi indagati, entrambi poi raggiunti da richieste di misura cautelare [...] Più precisamente, Criscuolo Carmela e Criscuolo Pasquale, che fanno parte dello stesso nucleo familiare, sono soci a vario titolo, amministratori, delle varie società del gruppo Criscuolo. Nel filone ENI i Criscuolo si occupano anche del trasporto di reflui liquidi da ENI a Tecnoparco, ai vari centri di smaltimento trattamento, nonché attraverso la società Cori, titolare di un laboratorio, delle analisi. Poi vedremo che c'è una particolare vicenda nell'indagine ENI che riguarda la Cori. Dall'altra parte, Criscuolo Pasquale è il soggetto che era socio, sempre per il tramite di una delle sue società del gruppo familiare di *outsourcing*, di una società di servizi che riceve un contributo dalla regione Basilicata, a Corleto - siamo, quindi, nel filone Total - per offrire consulenza, servizi, logistica alla Total [...] Siccome nella strategia investigativa che avevamo ideato [...] vi era necessità di fare servizi di intercettazione, perché entrambi i Criscuolo vengono sottoposti a intercettazione - poi passo agli altri elementi - abbiamo valutato l'opportunità di unire i due filoni anche per ottimizzare le risorse congiuntamente. Considerate anche che avevamo a disposizione le ridottissime risorse umane dei due uffici di polizia giudiziaria, che evidentemente avrebbero potuto anche sotto quest'aspetto scambiarsi informazioni, e quindi rendere il nostro lavoro molto più semplice.

Un altro punto molto importante di connessione soggettiva evidentissima era data dalla presenza nel filone Total tra gli indagati di tale Viggiano Donato, ex direttore generale del dipartimento ambiente della regione Basilicata, che credo nel febbraio-marzo 2011 in qualità di direttore generale appunto del dipartimento ambiente espresse parere favorevole al rilascio dell'AIA, poi data dalla regione Basilicata in maggio 2011, a favore di ENI. La moglie del Viggiano [...] risulta socia in una delle società dei Criscuolo, precisamente la società Mediterranea Ingegneria, partecipazione che verrà liquidata dopo qualche mese dall'avvenuto rilascio da parte della regione Basilicata dell'AIA, maggio 2011. In sostanza, avevamo i Criscuolo in tutte le due indagini, avevamo questo dirigente della regione indagato nel filone

Total, che invece aveva espresso parere favorevole al rilascio dell'AIA a favore di ENI, anche costoro furono soggetti a intercettazione: capite bene che lo scenario investigativo ci rendeva necessario, doveroso aggiungerei, unire i filoni delle indagini.”

Si tratta di affermazioni che probabilmente trovano fondamento, così come dichiarato, in questioni “gestionali” dell'ufficio inquirente ma che esulano da un dato normativo processuale che dovrebbe incoraggiare invece il favore per la separazione dei procedimenti penali e l'omogeneità dell'oggetto degli stessi.

Peraltro la stessa singolarità si riproduce nella richiesta di rinvio a giudizio, in cui i primi diciannove capi di imputazione riguardano reati contro la pubblica amministrazione asseritamente commessi dal sindaco di Corleto Perticara e suoi correi e che non riguardano le questioni ambientali costituenti oggetto della presente inchiesta della Commissione.

3.2 I soggetti

Come già accennato, nell'ambito del processo penale n. 4542/2010 instaurato presso la procura della Repubblica di Potenza, sono stati originariamente indagati 37 soggetti (di cui 5 destinatari di misure cautelari personali eseguite in data 31 marzo 2016) appartenenti al management ENI, altri imprenditori dell'indotto petrolifero nonché pubblici funzionari.

Per una più agevole lettura, l'elenco degli indagati è stato compendiato nell'unito prospetto, riportante anche la società e/o ente di riferimento:

COGNOME	NOME	DATA NASCITA	SOCIETA'/ENTE
ALLEGRO	NICOLA	22/07/1978	ENI
ANGELINI	ROBERTA	01/08/1960	ENI
AVERSA	ROCCO ANTONIO	23/11/1963	ECOSISTEM SRL
BAGATTI	LUCA	31/08/1983	ENI
BERTUCCI	MARIA ROSA	08/03/1959	I.A.M. SPA
BIANCHINI	ALFONSO	13/09/1968	CO.RI SRL
BOVE	BRUNO ROSARIO	12/07/1956	ARPA BASILICATA
CARDUCCI	LONGINO	03/07/1951	UNIPROJECT SRL
CARLUCCI	TERESA	15/05/1965	CRISCUOLO ECOPETROL SRL
CIRELLI	ANTONIO	03/11/1974	ENI
CRISCUOLO	CARMELA	16/07/1968	CRISCUOLO ECOPETROL SRL CO.RI SRL
CRISCUOLO	GIUSEPPE	11/03/1940	CRISCUOLO ECOPETROL SRL
CURCIO	ANTONIO	01/03/1967	ECOSISTEM SRL
DE CRISTOFARO	FRANCESCO	17/10/1953	DE CRISTOFARO SRL
DE CRISTOFARO	GIOVANNI	04/05/1975	DE CRISTOFARO SRL
DELL'ACQUA	FRANCO	22/04/1966	SUDELETTRA SRL
FORINA	ITALO	01/01/1941	SOLVIC SRL
FRAGOMENI	GIUSEPPE	20/03/1943	I.A.M. SPA
FUMAGALLI	SILVIO	22/04/1981	IREOS SPA

GENTILE	FLAVIO SALVATORE	31/07/1965	ENI
GHELLER	RUGGERO	15/05/1972	ENI
GIORGIO	EGIDIO	09/12/1974	EBC SRL
LAMBIASE	SALVATORE	10/10/1950	REGIONE BASILICATA
LATINI	FAUSTO	08/01/1961	UNIPROJECT SRL
LISANDRELLI	VINCENZO	13/10/1982	ENI
MASOTTI	ROCCO	09/11/1955	ARPA BASILICATA
MAZZOTTA	SALVATORE	19/07/1973	ECOSISTEM SRL
MONFREDINI	CLAUDIA	04/05/1982	ENI
MORISE	VINCENZO	10/01/1947	CONSULECO SRL
MUNARI	EMILIO	19/01/1961	IREOS SPA
ROBELLO	MASSIMO	15/04/1973	IREOS SPA
SANTORO	DOMENICO ANTONIO	09/09/1955	PROVINCIA POTENZA
SAVINO	NICOLA	05/04/1947	TECNOPARCO VALBASENTO SPA
SCARCELLI	DOMENICO	03/07/1967	TECNOPARCO VALBASENTO SPA
SCHIASSI	ALDO	20/03/1955	ARPA BASILICATA
TROVATO	ENRICO	26/10/1974	ENI
VITA	RAFFAELE SEBASTIANO	25/08/1955	ARPA BASILICATA

* destinatario misura cautelare personale

E' sembrato opportuno ricostruire l'assetto, individuare le cariche e determinare le cointeressenze dei summenzionati soggetti economici privati coinvolti, a vario titolo, nella vicenda giudiziaria; allo scopo, sono state effettuate mirate interrogazioni alla banca dati della Camera di commercio (Telemaco), opportunamente corroborate dalla consultazione - per le persone fisiche emerse - dei precedenti di polizia esistenti allo SDI (sistema d'indagine), dalle quali è emerso quanto segue.

CRISCUOLO ECO PETROL SRL

La società in argomento, costituita in data 10 gennaio 1997 ed iscritta al registro delle imprese in data 06 febbraio 1997, con sede in Viggiano (PZ), Località Cembrina, zona industriale (P.IVA 01256860766), esercente l'attività di raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi, ha un capitale sociale di euro 96.900, le cui quote sono detenute da:

- **CRISCUOLO Carmela**⁵¹, indagata nel p.p. 4542/2010 della procura della Repubblica di Potenza, per un valore nominale di euro 48.450, pari al 50 per cento del capitale sociale;

⁵¹ **CRISCUOLO Carmela**, nata a Polla (SA) il 16/07/1968 (c.f. CRSCML68L56G793V).

- **CRISCUOLO Pasquale**⁵², per un valore nominale di euro 24.225, pari al 25 per cento del capitale sociale;
- **CRISCUOLO Vincenza**⁵³, per un valore nominale di euro 24.225, pari al 25 per cento del capitale sociale.

L'amministrazione della società è affidata a **CRISCUOLO Giuseppe**⁵⁴, amministratore unico (rappresentante dell'impresa), indagato nel p.p. 4542/2010 della procura della Repubblica di Potenza.

Il soggetto economico in parola annovera, tra le altre, partecipazioni nella:

- “Tescal - Tecnologie e Servizi Ambientali Lucani Spa” (per quote pari al 49 per cento del capitale sociale);
- “Pangea Srl” (per quote pari al 20 per cento del capitale sociale).

Per un'immediata comprensione dell'assetto e delle cariche sociali del soggetto economico in argomento, si rimanda al seguente grafico.

⁵² **CRISCUOLO Pasquale**, nato a Polla (SA) il 26/09/1974 (c.f. CRSPQL74P26G793Q).

⁵³ **CRISCUOLO Vincenza**, nata a Polla (SA) il 02/07/1973 (c.f. CRSVCN73L42G793P).

⁵⁴ **CRISCUOLO Giuseppe**, nato a Polla (SA) il 11/03/1940 (c.f. CRSGPP40C11G793I).